**Contratto di collaborazione coordinata e continuativa**

Tra l’Organizzazione della Società Civile (OSC) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rappresentata da

*di seguito indicata come “Committente”*,

e

il/la Signor/a

nato/a a

il

residente in

codice fiscale

*di seguito indicato/a come “Collaboratore”*

**PREMESSO CHE**

1. il Committente è una OSC che opera ai sensi della vigente normativa, e che promuove e realizza, in Italia e all’estero, specifici progetti e altre attività nell’ambito della cooperazione e della solidarietà internazionali;
2. nell’ambito di tali attività si rende necessaria la collaborazione di una persona in possesso di idonee conoscenze per la realizzazione delle attività indicate al punto 1 del presente contratto;
3. il Committente applica il Contratto Collettivo per le collaborazioni coordinate e continuative dei lavoratori operanti nelle ONG e OSC (di seguito indicato come Contratto Collettivo), sottoscritto tra le Associazioni delle ONG Italiane (AOI e Link2007) e le Organizzazioni sindacali FeLSA-CISL, NIdiL-CGIL, UILTEMP in data 9 aprile 2018. A detto Contratto Collettivo intende riferirsi per la regolamentazione del presente contratto;
4. il Collaboratore, che risulta essere in possesso dei requisiti necessari, è disponibile ad accettare l’incarico e dichiara di aver ricevuto copia del Contratto Collettivo di cui al precedente punto;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

L’incarico di collaborazione oggetto del presente contratto viene conferito alle seguenti condizioni.

1. **Natura e oggetto del rapporto**
   1. Il Committente, come sopra indicato e rappresentato, propone al Collaboratore, che accetta, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Il rapporto di lavoro è attuato secondo le previsioni e disposizioni dell’art. 52, co. 2 e dell’art. 2, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 81/2015 del 15 giugno 2015. Il Collaboratore svolge quindi il proprio incarico in autonomia, senza vincoli di orario né di altra natura, fatta eccezione per le clausole espressamente concordate nel presente contratto.
  2. Le parti contraenti prendono atto che lo svolgimento dell’attività di cui al punto 1.1 richiede il coordinamento della prestazione con il Committente e rende perciò necessaria la definizione di una disponibilità di presenza del Collaboratore, dallo stesso indicata, presso la/e sede/i del Committente.

1. **Luogo di svolgimento dell’incarico**
   1. L’attività di cui al punto 1.1 si svolgerà prevalentemente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **Profilo professionale**
   1. Le attività di cui al punto 1.1 sono inquadrate nel profilo professionale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui all’art. 3 del citato Contratto Collettivo.
3. **Durata dell’incarico e recesso**
   1. La durata del contratto sarà di *\_\_\_\_\_\_\_\_ mesi e \_\_\_\_\_\_\_\_ giorni*, con decorrenza dal \_\_\_\_\_\_\_ e con scadenza non oltre il *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*. Il contratto potrà essere prorogato o rinnovato con atto scritto e in accordo tra le parti.
   2. Il contratto potrà essere risolto prima del termine per mutuo consenso delle parti ovvero da una di queste qualora si verifichi una giusta causa di recesso ovvero per comprovati motivi di forza maggiore. Nello specifico:

a. Il Committente può risolvere il contratto per giusta causa quando da parte del Collaboratore si verifichino:

* gravi inadempienze contrattuali, gravi e reiterati errori o mancanze nello svolgimento dell’incarico;
* sospensione ingiustificata della prestazione;
* commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 Legge n. 55/1990 e s.m.i.;
* danneggiamento o furto di beni;
* danni di immagine e pregiudizio al buon nome dell’OSC, ivi comprese le condotte del Collaboratore, anche esulanti dal rapporto di collaborazione, incompatibili con i valori ed i principi dell’oggetto sociale e della mission della OSC Committente;
* violazione degli obblighi di riservatezza espressamente disciplinati nel contratto tali da arrecare danni all’OSC;
* evidenti ritardi nello svolgimento dell’attività che possano comportare l’impossibilità della sua realizzazione;
* mancata presenza di elementi di qualificazione professionale considerati come essenziali per lo svolgimento del contratto;
* atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona messi in atto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Nei casi di cui sopra, il Committente può recedere anticipatamente dal contratto, dandone motivata comunicazione scritta al Collaboratore, fatto salvo il pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione.

1. Oltre ai casi di cui sopra, il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta o inviata per posta elettronica con attestazione di ricevuta, con un periodo di preavviso di: *[almeno 60 giorni per le attività relative ai profili professionali C e D e di 90 giorni per i profili professionali A e B. Tale periodo si riferisce a collaborazioni di durata pari o superiore a 12 mesi; per collaborazioni di durata inferiore il periodo di preavviso sarà proporzionalmente ridotto]*. In mancanza del preavviso, il Collaboratore dovrà corrispondere al Committente un’indennità risarcitoria di importo proporzionato alla durata del mancato preavviso.
2. **Modalità di svolgimento della collaborazione**
   1. Il Collaboratore svolgerà l’incarico in autonomia, senza vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal Committente al fine di utilizzare compiutamente le prestazioni professionali del Collaboratore in relazione alle più ampie attività in cui si inserisce il contratto, concordate con il referente responsabile del Committente. Le parti contraenti prendono atto che il raggiungimento degli obiettivi stabiliti richiede il coordinamento della prestazione con l’attività del Committente in (PAESE) e rende perciò necessaria la definizione della disponibilità del Collaboratore presso la sede di (LUOGO) del Committente. Sarà quindi cura del Collaboratore definire autonomamente un’indicazione di presenza giornaliera/settimanale, all’interno della più ampia disponibilità di apertura delle strutture del Committente. Per tutta la durata del contratto il Collaboratore farà riferimento ai referenti del Committente che gli verranno indicati, senza che ciò significhi instaurazione di rapporto di subordinazione, ai quali presenterà le relazioni periodiche sull’attività svolta che gli saranno richieste e quella finale sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti. In tale ambito il Collaboratore definirà personalmente, e funzionalmente al buon esito dell’incarico assunto, le modalità di esecuzione della sua prestazione.
   2. (EVENTUALE) Il Referente del Committente, con cui il Collaboratore dovrà coordinarsi sarà: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   3. Il Collaboratore nello svolgimento dell’incarico affidatogli potrà avvalersi di mezzi e strumenti propri, così come anche di mezzi e degli strumenti di proprietà del Committente, nonché, nella misura in cui lo riterrà opportuno, dei locali e delle attrezzature dello stesso.
   4. (EVENTUALE): Data la particolare specificità del contesto lavorativo, al Collaboratore è assicurato un periodo di formazione prima dell’inizio del progetto.
3. **Compatibilità/esclusività**
   1. La collaborazione ha carattere esclusivo, pertanto le Parti concordano nel prevedere una indennità economica aggiuntiva pari al 5% del compenso lordo dovuto al Collaboratore

*(oppure)* Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti, potrà prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, previa comunicazione scritta al Committente che indichi lo svolgimento di attività compatibili con il progetto e che non ne pregiudichino la tempestiva ed esatta realizzazione. il Collaboratore si impegna a non prestare in favore di terzi, in qualsiasi forma, attività che siano in concorrenza con quelle oggetto del contratto o che creino pregiudizio al Committente.

1. **Recupero psicofisico:** *(limitato come da Contratto Collettivo ai contratti superiori a quattro mesi)*
   1. Il Collaboratore ha diritto a 30 giorni di calendario complessivi nell’arco di 12 mesi per recupero psicofisico. Il numero effettivo dei giorni viene riparametrato sulla base dell’effettiva durata del rapporto di collaborazione.

1. **Sospensioni del rapporto:**
   1. In caso di malattia, infortunio e maternità del Collaboratore, risultanti da idonea certificazione medica, il rapporto contrattuale rimarrà sospeso senza erogazione e maturazione di corrispettivo per i periodi ivi indicati. In caso di malattia e infortunio il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata. Il collaboratore, inoltre, al solo fine della corresponsione dell’indennità di malattia da parte dell’Inps, comunicherà al Committente le necessarie informazioni secondo quanto disposto dalla norma in essere.
   2. In caso di gravidanza, la sospensione del contratto è pari al periodo di congedo obbligatorio (e parentale, se richiesto) nel limite massimo di 180 giorni.
2. **Svolgimento del rapporto, obblighi e facoltà**
   1. Il Collaboratore dovrà svolgere le attività affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione che possa nuocere alle buone relazioni tra il Committente e i suoi interlocutori istituzionali o creare danno alla sua immagine. Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie e documentazione prodotta o di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico contrattuale e si dichiara pronto a restituire al Committente, alla scadenza del contratto ovvero alla sua risoluzione, il materiale, ricevuto o prodotto, eventualmente rimasto in suo possesso. Il materiale documentale, informativo e/o fotografico che il Collaboratore fornirà a seguito della sua collaborazione diventerà di proprietà esclusiva del Committente, che potrà quindi farne l’uso che riterrà più opportuno, compresa la pubblicazione, senza che per il Collaboratore ne derivi il diritto a ricevere ulteriori compensi. Quanto affermato non pregiudica il diritto del Collaboratore di essere riconosciuto autore delle proprie ideazioni e produzioni realizzate nello svolgimento dell’incarico
   2. Il Collaboratore dichiara di conoscere il *(eventuale codice etico, dichiarazione d’intenti, ecc.)* di cui ha ricevuto una copia e che si impegna a rispettare. Tale impegno è parte integrante degli obblighi contrattuali assunti dal Collaboratore nei confronti della Committente. Il Collaboratore deve inoltre rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza stabilite dalla Committente e ogni altra indicazione ricevuta dai Responsabili indicati dalla Committente.
3. **Compensi**
   1. Il compenso per l’incarico affidato al Collaboratore è fissato di comune accordo tra le parti in euro *(numero) (lettere/00)* lordi. Tale importo è comprensivo delle eventuali indennità aggiuntive (esclusività della collaborazione di cui al punto 7) ed è corrisposto con acconti di pari importo a cadenza mensile. Le parti concordano nel riconoscere che il compenso è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ed è conforme a quanto stabilito nel Contratto Collettivo, art. 4, lett. e), citato in premessa.

All’atto dell’erogazione del compenso ovvero degli acconti, il Committente opererà le ritenute fiscali e quelle previdenziali ed assistenziali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il Collaboratore si impegna a comunicare al Committente tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.

Alla cessazione del rapporto oggetto del presente contratto, al Collaboratore non compete alcun diritto o indennità di fine rapporto.

1. **Rimborsi/altre indennità**
   1. Nessun ulteriore copertura o indennità sarà erogata e nessun ulteriore rimborso sarà richiesto ad eccezione di:
2. 1viaggio di andata e ritorno in classe economica [*ogni 12 mesi*] per/dal luogo di residenza per/dalla sede principale del paese estero in cui avrà luogo l’attività e di cui al punto 2 del presente contratto*.* Le date e le caratteristiche di ciascun biglietto saranno previamente concordate con il Collaboratore. In tutti casi, dopo ciascun viaggio, il Collaboratore dovrà far pervenire al Committente le carte d’imbarco nonché la fotocopia delle pagine del passaporto con i visti di entrata e di uscita dal paese specificato al punto 2 del presente contratto. In caso contrario, il Committente, qualora ne abbia sostenuto l’onere, ha la facoltà di detrarre i costi di viaggio dal compenso del Collaboratore.
3. trasporto pubblico da e per l’aeroporto in Italia. Non sono in ogni caso rimborsate le spese di taxi in Italia.
4. trasporto effetti personali, fino ad un massimo di euro *(importo)*
5. indennità di alloggio, fino ad un massimo di euro *(importo)*

*(solo per i contratti all’estero)*

1. rimborso di altri costi effettuati per l’esercizio dell’incarico, preventivamente ed espressamente autorizzati e correttamente documentati.

Ognuno di questi rimborsi o altre indennità, aggiuntivi rispetto al compenso concordato tra le parti di cui al punto 10, dovrà corrispondere a spese formalmente autorizzate dal referente responsabile del Committente ed essere documentate e presentate secondo le modalità e i tempi indicati. Nel caso non siano rispettate tali condizioni il Committente non sarà tenuto ad alcun rimborso/indennità.

1. **Coperture assicurative**
   1. Il Committente garantisce al Collaboratore le seguenti coperture: a) assicurazione per la liquidazione di un capitale nel caso di morte da infortunio durante il servizio all’estero; tale capitale sarà corrisposto al beneficiario designato o, in mancanza, agli aventi diritto; b) assicurazione per la liquidazione di un capitale in caso di invalidità permanente da infortunio, malattia generica e/o malattia tropicale subito/contratte durante la collaborazione all’estero; c) assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero per malattia e/o infortunio; d) assistenza in caso di contenzioso legale derivante dall'esercizio delle funzioni assegnategli; e) assicurazione a copertura del rischio responsabilità civile verso terzi e conseguenti spese legali. Il beneficiario della polizza assicurativa in caso di morte sarà: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **Clausola di rinvio**
   1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Contratto Collettivo e a quanto disposto dal del D. Lgs. 81/2015 del 15 giugno 2015, nonché agli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
3. **Controversie**
   1. Per eventuali controversie non risolvibili bilateralmente, le parti contraenti faranno ricorso alla Commissione Paritetica prevista dal Contratto Collettivo e, nel caso di impossibilità di soluzione conciliativa, a quanto previsto dall’art. 410 CPC, anche per quel che concerne la competenza territoriale. Qualora il contratto fosse oggetto di certificazione ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 276/03 la controversia sarà obbligatoriamente preceduta dal previsto tentativo di conciliazione avanti alla Commissione che ha rilasciato la certificazione.

Letto, confermato, concordemente pattuito, accettato in tutte le sue parti.

*Luogo e data*

Il Collaboratore Il Committente

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le parti specificatamente approvano i seguenti articoli:

3. Profilo professionale

4. Durata dell’incarico e recesso

6. Compatibilità/Esclusività

9. Svolgimento del rapporto, obblighi e facoltà

10. Compensi

13. Clausola di rinvio

Il Collaboratore Il Committente

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Con l'apposizione della firma, il Collaboratore esprime anche il consenso al trattamento dei propri dati personali (Legge 196/03/GDPR 2016/679) in favore dei soggetti coinvolti per la stesura del presente contratto, l'elaborazione e la liquidazione del compenso e l’assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali e comunque previsti da norme di legge o dalla contrattazione collettiva applicabile.

Il Collaboratore

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*